



## **REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE VENETO FSE OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" 2014-2020**

*(approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2020)*

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE Obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" 2014-2020 (in seguito denominato Comitato);

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29.10.2014, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei";

Visto il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) FSE Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea C(2014) 9751 final del 12.12.2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 10/02/2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FSE Obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" 2014-2020;

D'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE Obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" 2014-2020;

### **ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO**

#### **Art. 1** **Composizione**

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione del Veneto o, in caso di assenza o impedimento, dall'Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro salvo diversa delega del Presidente.

Sono membri del Comitato, con diritto di voto, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso:

- **Presidente;**
- **Assessore regionale all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro;**
- **Autorità di Gestione**  
Direttore Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro;

- **Autorità di Certificazione**  
Direttore Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi;
- **Autorità di Audit**  
Direttore Sezione Attività Ispettive e Partecipazioni Societarie;
- **Autorità Ambientale regionale**  
Direttore Dipartimento Ambiente;
- **Autorità di Gestione del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR)** Direttore Sezione Programmazione e Autorità di Gestione del FESR;
- **Autorità di Gestione del Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale (FEASR)** Direttore Sezione Piani e Programmi Settore Primario;
- **Amministrazione nazionale capofila del Fondo Sociale Europeo (FSE)** Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- **Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali**  
Rappresentante Agenzia per la Coesione Territoriale;  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- **Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87** Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.);
- **Amministrazioni responsabili delle politiche trasversali**  
Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità; Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità;
- **Autorità di Gestione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)**  
**Rappresentante del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;**
- **Rappresentanti del partenariato economico e sociale**  
3 Rappresentanti individuati congiuntamente dalle Associazioni di categoria datoriali;  
3 Rappresentanti individuati congiuntamente dalle Associazioni sindacali;  
1 Rappresentante del Forum permanente del Terzo Settore;
- **Rappresentante degli Enti Locali**  
1 Rappresentante individuato congiuntamente da Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Veneto, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) Veneto e Unione Regionale Province Venete (URPV);
- **Rappresentanti delle autonomie funzionali**  
1 Rappresentante del Sistema Universitario Regionale/Conferenza dei Rettori Università Italiane;  
1 rappresentante dell'Ufficio Scolastico regionale;

Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato a titolo consultivo:

- **Rappresentante designato dalla Commissione Europea;**
- **Rappresentante del Consiglio Regionale;**
- **Consigliera Regionale di Parità;**
- **Rappresentante di Unioncamere del Veneto;**
- **Valutatore indipendente;**
- **Rappresentanti dell'Amministrazione Regionale**  
Direttore Sezione Formazione;  
Direttore Sezione Istruzione;  
Direttore Sezione Lavoro;  
Direttore Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
- **Rappresentante Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo;**
- **Rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.**

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo, esperti o rappresentanti di enti e/o organismi interessati a specifici argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 240/2014 i componenti del Comitato di Sorveglianza non devono essere in conflitto d'interessi né in relazione alle attività di sorveglianza e di valutazione del Programma operativo né in qualità di potenziali beneficiari del FSE.

## **Art. 2**

### **Compiti**

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine svolge i compiti indicati negli artt. 49 e 110 del regolamento (CE) n. 1303/2013, quelli indicati nell'Accordo di Partenariato 2014/2020, e quelli indicati nel POR FSE Obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" 2014-2020 e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato, al fine di assicurare l'efficienza e la qualità dell'esecuzione del POR, esamina, in particolare:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
- d) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- e) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- f) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- g) lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante qualora le stesse non fossero soddisfatte alla data di presentazione del programma operativo;
- h) gli strumenti finanziari.

Inoltre il Comitato esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni, e se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche allo stesso;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Il Comitato svolge altresì le attività di sorveglianza anche sulle forme di intervento relative al periodo di programmazione 2007-2013. In tali casi valgono le norme del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e le pertinenti norme stabilite nel programma.

## **Art. 3**

### **Convocazione e Riunioni**

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono, di norma a Venezia presso la sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

In alternativa, le riunioni del Comitato possono svolgersi in modalità videoconferenza o altre forme di collegamento in remoto, fatto salvo il numero minimo di componenti per la regolarità delle riunioni.

In tali casi, la convocazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'Autorità di Gestione vale quale invito alla partecipazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente ai lavori.

La presenza all'incontro sarà verificata in sede di avvio dei lavori, mediante registrazione cartacea o verifica del collegamento telematico alla riunione.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea.

#### **Art. 4**

##### **Ordine del giorno e trasmissione della documentazione**

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'approvazione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno. I membri del Comitato ricevono, a mezzo posta elettronica, la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato, purché in tal caso la convocazione venga inviata a ciascun componente almeno una settimana prima della riunione.

#### **Art. 5**

##### **Deliberazioni**

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

#### **Art. 6**

##### **Verbali**

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, comunicata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni ed alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche possono essere inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, entro un mese dalla notifica. Scaduto tale termine il verbale si intende approvato.

#### **Art. 7**

##### **Consultazioni per iscritto**

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

In casi eccezionali e motivati, il Presidente può ridurre a 5 giorni lavorativi il termine di cui al paragrafo precedente. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso. Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

#### **Art. 8**

##### **Segreteria Tecnica del Comitato**

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica.  
E' compito della segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.  
La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione.

#### **Art. 9**

##### Trasmissione della documentazione

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata a mezzo di posta elettronica certificata e/o posta elettronica.  
I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.  
L'indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria Tecnica è:  
[formazioneistruzioneelavoro@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzioneelavoro@pec.regione.veneto.it).

#### **Art. 10**

##### Gruppi di lavoro

Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro di approfondimento di specifiche tematiche.  
I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.  
La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del POR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza.

#### **Art. 11**

##### Trasparenza e comunicazione

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente potrà diffondere un comunicato stampa sulle principali deliberazioni assunte. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) a cura dell'Autorità di Gestione.

#### **Art. 12**

##### Norme attuative

Il presente Regolamento può essere modificato, con deliberazione del Comitato di Sorveglianza.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, dell'Accordo di Partenariato 2014/2020, del Programma Operativo Regionale (POR) FSE Obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" 2014-2020 e delle altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.